

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 13/05/2014

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 28/04/2023

Art. 8

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, **rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori**

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta la percentuale di abbattimento del 30%.

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b) presentare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti

(urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;

- c) allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti prodotti dalla quale si possa desumere la provenienza / produzione dei rifiuti;
 - d) comunicare entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate;
5. L'esclusione di cui ai commi precedenti avrà decorrenza dalla presentazione della data indicata nella denuncia. La documentazione pervenuta, *di cui ai punti a), b), e c)* verrà trasmessa al Servizio Ambiente, che valuterà la sussistenza delle condizioni per fruire dell'esclusione, dandone evidenza all'Ufficio Tributi. Nel caso in cui venisse accertata l'insussistenza delle condizioni, per qualsiasi motivo, l'esclusione si intenderà revocata e verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
6. La documentazione pervenuta, *di cui al punto d)*, verrà trasmessa all'Ufficio Ambiente che vaglierà entro 30 giorni la documentazione attestante lo smaltimento dei rifiuti speciali prodotti e smaltiti presso imprese specializzate, dandone evidenza all'ufficio tributi. Quest'ultimo comunicherà all'utente l'esito dell'istanza solo in caso di incongruenze riscontrate nella documentazione presentata atte a produrre il decadere dell'esclusione accordata.